



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 05/06/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 29 maggio 2014, n. 158

L.R. n. 11/2001 e smi e D.Lgs. n. 152/2006 e smi. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - PO FESR 2007-2013 Azione 2.1.2 lett. c: "Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo" - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano - Proponente: Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.

L'anno 2014 addì 29 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche e VIA, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che

A seguito di quanto disposto dall'art. 23 della l.r. n. 18 del 03.07.2012 relativamente agli interventi finanziati con fondi strutturali, la Provincia di Taranto - 9° Settore -, con nota acquisita al prot. n. A00/89-6683 del 16.02.2012, trasmetteva la documentazione amministrativa e progettuale concernente la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dell'intervento in oggetto esplicitato, proposto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara - Viale Magna Grecia, 240 - Taranto. Infatti il predetto art. 23 "Progetti finanziati con fondi strutturali" al comma 1, al fine di accelerare la spesa, attribuisce alla Regione i procedimenti di V.I.A., V.I. e A.I.A. inerenti progetti finanziati con fondi strutturali e, al comma 2, prevede che i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della stessa Legge sono conclusi dalla Regione.

Pertanto, considerato che il Consorzio proponente aveva già provveduto al deposito della documentazione progettuale presso la Provincia di Taranto ed i comuni di Taranto e Lizzano, il Servizio Ecologia, con nota prot. n. A00/7404 del 18.09.2012, invitava lo stesso a trasmettere la pratica in argomento presso gli Enti individuati quali portatori di interesse a vario titolo, in quanto soggetti potenzialmente interessati dalla realizzazione delle opere di che trattasi, ai quali richiedeva il parere di competenza. Relativamente alle forme di pubblicità previste dalle disposizioni vigenti, si sollecitava il proponente ad effettuare una integrazione alla pubblicazione già effettuata sul BURP n. 76 del 24.05.2012 e presso l'albo pretorio dei Comuni interessati, riportante l'indicazione dell'Autorità ora competente all'istruttoria della pratica in esame. Al fine di consentire la pubblica consultazione da parte del pubblico, il Servizio scrivente provvedeva alla pubblicazione del progetto sul sito web della Regione Puglia;

Con nota acquisita al prot. n. A00/89-8843 del 24.10.2012 l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava di aver già espresso parere positivo con prescrizioni sul progetto inviato dal Consorzio di Bonifica

Stornara e Tara, giuste note prot. 589 del 18/01/2012 e 6006 del 17/05/2012, nell'ambito del tavolo tecnico attivato presso il Servizio regionale Tutela delle Acque.

Con nota prot. 589/2012 l'Adb esprimeva parere di compatibilità al PAI degli interventi proposti, con le seguenti prescrizioni e avvertenze:

- sia verificato che tutte le intersezioni (viarie, acquedottistiche, ecc) con il tracciato dei reticoli idrografici considerati nella configurazione di progetto, siano dotate di manufatti in grado di far transitare i deflussi scaricati ed almeno la piena ordinaria;
- tutte le infrastrutture variamente interferenti con i corsi d'acqua in esame, nelle porzioni di territorio immediatamente contermini ai nodi di intersezione, non possono ritenersi in condizioni di sicurezza idraulica;
- sarà necessario implementare, almeno per le infrastrutture primarie, idonei sistemi di allertamento, tarati su opportuni valori di soglia, al fine di sospendere e/o limitare l'esercizio delle stesse in occasione di eventi meteorici che ne provochino la sommergenza. Di tale sistema dovrà essere data adeguata stima nel quadro economico e dovrà essere individuato il soggetto attuatore anche in fase gestionale del corso d'acqua quale ricettore finale;
- dovrà essere acquisito il nulla osta dell'Autorità idraulica competente.
- All'interno delle savanelle e delle aree golenali dovrà essere assicurato il libero deflusso delle acque pertanto, in applicazione delle vigenti NTA del PAI, dovrà essere vietato l'impianto di qualsivoglia essenza arborea;
- Con riferimento alle scelte progettuali a carico del corso d'acqua Ostane dei Cupi, appare opportuno razionalizzare al meglio il rapporto tra ampiezza e profondità della sezione in progetto, per migliorare l'efficienza idraulica dello stesso corso d'acqua rispetto al transito dei deflussi di piena.

Con successiva nota prot. n. 6006/2012 l'Adb esprimeva il proprio nulla osta agli interventi proposti nel progetto definitivo con le seguenti prescrizioni:

- risagomare tutte le sezioni risultate insufficienti al passaggio della piena ordinaria nelle condizioni post intervento, con l'accortezza di attribuire per ognuna un'unica quota arginale in sinistra e destra idraulica;
- prevedere in ogni sezione un idoneo franco di sicurezza al passaggio della piena ordinaria (rapporto riempimento max 80%);
- correggere la livelletta di fondo alveo anche nel tratto finale del corso d'acqua al fine di evitare contropendenze e sacche;
- modificare la geometria e la disposizione planimetrica delle opere di raccordo tra il corso d'acqua e gli attraversamenti minori al fine di eliminare gli spigoli vivi e facilitare i fenomeni di contrazione e successiva espansione della vena fluida;

La stessa Adb precisare ed informava le amministrazioni coinvolte che le valutazioni e le determinazioni rinvenienti dagli studi idrologici ed idraulici presentati, di fatto dimostrano l'insufficienza del corso d'acqua Ostane dei Cupi a smaltire le portate idriche associate agli eventi di piena straordinari di cui ai tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni anche nelle condizioni post intervento. Pertanto, nelle more della definizione delle aree a diversa pericolosità idraulica, la predetta Autorità invita le Amministrazioni Comunali a porre in essere tutte le iniziative previste dai Piani di Protezione Civile utili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Con nota acquisita al prot. n. A00/89-9140 del 05.11.2012 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale Taranto - comunicava che il Corpo Forestale dello Stato, fatte salve ulteriori attribuzioni della Regione e degli Enti Locali, svolge le funzioni assegnategli dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36 e conseguentemente non ha competenze specifiche nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Tuttavia, in virtù di alcune considerazioni fatte nell'ambito della Legge su indicata, lo stesso Comando chiedeva di poter essere messo al corrente delle disposizioni in merito all'area a valenza agricola su cui insistono matrici ulivete;

Con nota acquisita al prot. n. A00/89-10050 del 04.12.2012 il Consorzio proponente riscontrava la

richiesta formulata dall'Ufficio, comunicando di aver provveduto all'integrazione di pubblicazione sul BURP n. 155 del 25.10.2012;

Con nota acquisita al prot. n. A00/89-1066 del 04.02.2012 il Consorzio proponente trasmetteva l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito presso l'albo pretorio del Comune di Taranto dall'11.12.2012 al 25.11.2012, e del Comune di Lizzano dal 05.10.2012 al 19.11.2012; con nota acquisita al prot. n. A00/89-5932 del 18.06.2013 il Ministero per i Beni e le attività Culturali - Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia - Taranto - richiedeva integrazioni progettuali;

Con successiva nota acquisita al prot. n. A00/89-8488 dell'11.09.2014 veniva trasmessa copia della determinazione dirigenziale del Servizio Assetto del territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - n. 295 del 28.06.2013 con la quale veniva rilasciata autorizzazione paesaggistica per l'intervento in esame, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- "la pista di servizio, prevista in destra idraulica al canale nel tratto a monte della SP 123, non sia realizzata;
- la staccionata in legno, prevista lungo il confine dell'area di esproprio a monte della SP 123, non sia realizzata;
- non sia rimossa la vegetazione presente nel tratto a valle della SP 123;
- al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc..) siano eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito;
- gli eventuali materiali di risulta, (terre e rocce di scavo) rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica;
- nella realizzazione delle opere accessorie deve essere previsto l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione.

Alla fine dei lavori il consorzio è tenuto a trasmettere al Comune, a cui si demanda il controllo, la documentazione fotografica attestante la conformità dei lavori effettuati al presente parere”;

Con nota prot. n. A00/12128 del 23.12.2013, il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato reg.le di v.i.a. nella seduta del 10.12.2013 richiedeva al Consorzio proponente integrazioni progettuali;

Con nota acquisita al prot. n. A00/89-1957 del 24.02.2014 il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara trasmetteva la documentazione richiesta, consistente in una relazione integrativa, elaborati grafici di confronto con il PPTR ed elaborati grafici terre e rocce da scavo;

Nella seduta del 04.03.2014 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutata tutta la documentazione agli atti, si esprimeva come da parere riportato nell'allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante, escludendo dalla procedura di V.I.A. l'intervento;

Con nota prot. n. A00_089_3632 dell'11.04.2014, in considerazione delle intervenute modifiche della l.r. n. 11/2011 ad opera della l.r. n. 4/2014, in particolare in considerazione dei disposti dell'art. 15, il Servizio Ecologia convocava per il giorno 27 marzo 2014 la conferenza di servizi per la presa d'atto del parere espresso dal Comitato reg.le di V.I.A. nell'ambito del procedimento in oggetto e la ricognizione relativa agli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 5 bis, titolo II, l.r. 11/01 e s.m.i.

Con riferimento a tale ricognizione, in sede di Conferenza il proponente riferiva della deliberazione del Commissario straordinario n. 32 del 11 febbraio 2014 e dei relativi atti allegati. L'ufficio al proposito osservava che la deliberazione del Commissario straordinario è intervenuta antecedentemente alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a via e pertanto richiede al Consorzio, nelle persone del RUP e del commissario straordinario, di porre in atto le azioni amministrative necessarie, anche nelle forme dell'autotutela, volte a garantire che le considerazioni e prescrizioni scaturite nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a via e nella relativa determinazione vengano opportunamente integrate negli atti di approvazione del progetto definitivo e che di ciò venga data

comunicazione anche alle amministrazioni comunali di Taranto e Lizzano, entrambi assenti ai lavori della conferenza di servizi ed entrambe non espressesi, né sotto il profilo ambientale né sotto il profilo urbanistico, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità seppur regolarmente coinvolte, ai fini dei necessari e conseguenti adempimenti amministrativi. L'ufficio osserva altresì che la deliberazione del consiglio comunale di Taranto di approvazione del progetto definitivo ha comportato variante allo strumento urbanistico ed è intervenuta senza il previo esperimento delle procedure di cui alla l.r. 44/2012 e del relativo regolamento di attuazione, pertanto richiede all'amministrazione comunale di Taranto, oggi competente in materia di vas ai sensi delle disposizioni introdotte dalla LR 4/2014, di individuare e porre in atto le azioni amministrative necessarie, anche nelle forme dell'autotutela, volte a garantire la piena conformazione del provvedimento di approvazione alla disciplina nazionale e regionale in materia di vas.

Con nota prot. A00_089_3632 dell'11.04.2014 veniva trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 27 marzo 2014 con il quale inoltre si comunicava al proponente quanto segue.

Avuto riguardo del parere reso dalla Soprintendenza per I beni archeologici con nota prot. 7155 del 5 giugno 2013, si segnala la necessità di attivare le necessarie interlocuzioni al fine di consentire alla stessa Soprintendenza di esprimersi sul progetto anche eseguendo analitici approfondimenti sui diversi aspetti progettuali, supportati da puntuali relazioni archeologiche sullo stato di fatto..., da idonea documentazione fotografica, da simulazioni degli interventi previsti e da sopralluoghi congiunti come nella citata nota richiesto.

Avuto riguardo del parere reso dal Servizio Lavori Pubblici ai sensi del RD 523/1904 con nota prot. A00_64_17/5/12/22978, si segnala la necessità che siano fornite al Servizio Lavori Pubblici le deduzioni e/o approfondimenti ivi richieste e sia data evidenza del rispetto delle previsioni di cui al Regio Decreto 523/1904 e del Regolamento Regionale 17/2013, anche acquisendo formalmente gli atti di assenso ivi previsti nell'ambito della quale al proponente.; non contengono elementi aggiuntivi rispetto a quelli che sono stati già oggetto di valutazione tecnica da parte del Comitato.

Avuto riguardo delle previsioni della L. 144/1951, siano attivate le necessarie interlocuzioni con Il Servizio regionale Agricoltura ai fini dell'ottenimento degli atti di assenso di competenza.

Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, l'ufficio, nel richiamare le disposizioni di cui al DM 161/2012 sottolinea che il proponente, in considerazione dell'esclusione dalla procedura di via, dovrà presentare il Piano di utilizzo del materiale da scavo all'autorità competente, individuata nell'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera, nelle forme e con le modalità di cui al citato decreto.

VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda

VISTA la Legge Regionale 11/2001 e smi

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011

VISTA la Legge Regionale 18/2012

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell'ambito del procedimento nonché dei pareri acquisiti al procedimento;

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA reso nella seduta del 27 marzo 2014;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede Conferenza di Servizi e dei relativi esiti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

- di non assoggettare, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 4 marzo 2014, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante nonché sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 27 marzo 2014, il progetto concernente gli "Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dai corpi idrici non significativi e dal suolo" - Canale Ostone dei Cupi in agro di Taranto e Lizzano, alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

- di obbligare il proponente a conformare il progetto a tutte prescrizioni scaturite nell'ambito del procedimento comprensive di quelle formulate nei pareri espressi ed acquisiti al procedimento che qui si intendono puntualmente richiamati. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al

rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;

- di stabilire che il soggetto deputato all'approvazione del progetto nelle forme previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'atto della approvazione del progetto dia atto dell'avvenuta conformazione del progetto alle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento

- di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento,

- di precisare che il presente provvedimento:

- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non contemplati nell'ambito del procedimento ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ove necessarie

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

- fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo

- fa salve le previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente di obbligare il proponente a conformarsi

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura del Servizio Ecologia;

- di trasmettere il presente provvedimento

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- a Provincia di Taranto Comuni di Taranto e Lizzano, ARPA Puglia, Autorità di Bacino della Puglia, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, Soprintendenza per i beni archeologici, Comando Provinciale corpo forestale dello stato, ASL Taranto, ATO TA/1, Acquedotto Pugliese S.p.A., Enel, Terna, Servizi Regionali Risorse naturali, Demanio e Patrimonio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio, Tutela delle Acque, Energia;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 5 (cinque) facciate, compresa la presente, e dall'allegato composto da n. 05 facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Caterina Dibitonto

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
